

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026/2040.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE (2025)** addì **TRENTA (30)** del mese di **DICEMBRE (12)** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	GHIRARDI GIOVANNI	P	-
2	GIACOMINI MOIRA	P	-
3	VENTURI FRANCESCO	P	-
4	CATTANEO MAURA	P	-
5	GHIRARDI GIANMARIO	P	-
6	MARIOTTI GUIDO	P	-
7	LIETA ROBERTO GIACOMO	P	-
8	RIZZI VERONICA	P	-
9	MORA FEDERICA	P	-
10	BIANCHI OTTORINO	-	A
11	GOZZI CATERINA	P	-
12	MARIOTTI STEFANO	P	-
13	SOLVESI FABIO	P	-
TOTALI		12	1

Presenti i Prosindaci Ghirardi Enrico e Zenoni Marco.

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale TONSI dott. MATTEO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° **09 (NOVE)** all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 30/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026/2040.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno, cedendo la parola al Consigliere con delega al bilancio, Lieta Roberto Giacomo, il quale informa il Consiglio in ordine al fatto che, a far data dal prossimo febbraio, verranno introdotte delle rilevanti novità circa le modalità di erogazione del servizio di raccolta rifiuti da parte della società in house "Valle Camonica Servizi S.r.l."

Riscontrando talune richieste di chiarimento formulate dai Consiglieri del gruppo di Opposizione, il Sindaco comunica qual è stato l'iter di confronto con la società per la definizione dei servizi da erogare, delle richieste formulate alla società per il miglioramento/potenziamento del servizio e che il servizio verrà erogato secondo un modello standardizzato per l'intero territorio della Vallecamonica grazie al quale dovrebbe essere possibile generare delle importanti economie di scala e, quindi, anche dei possibili risparmi per l'Ente e per il cittadino/utente; a tal proposito rammenta che l'obiettivo principale dell'Amministrazione sarà ovviamente quello di contenere i costi a carico del cittadino, migliorare e, ove possibile, potenziare ulteriormente i servizi offerti.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Malonno è titolare del servizio di igiene urbana qualificabile come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, ai sensi di quanto disposto dal combinato degli artt. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del D. Lgs. 201/2022;
- l'oggetto del servizio di igiene urbana è individuato dall'art. 183, c. 1, lett. n), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. Codice dell'ambiente), a mente del quale il servizio ricomprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
- il servizio di igiene urbana, relativo alla raccolta, trattamento di rifiuti urbani, gestione dei centri di raccolta rifiuti comunali, servizi accessori e strumentali all'igiene urbana è oggi gestito - per conto dei Comuni soci, tra i quali si annovera anche quello di Malonno - dalla società "Valle Camonica Servizi S.r.l." - C.F./P. IVA 02245000985, con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via M. Rigamonti n. 65, operatore economico avente natura *in house*, il cui contratto di affidamento, sottoscritto in data 19.03.2014 (rep. 1950), risulta aver terminato i propri effetti in data 31.12.2024 ed attualmente soggetto a proroga tecnica, disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26.11.2024, nelle more della definizione della nuova procedura di affidamento;
- il Comune di Malonno risulta essere socio, al pari di tutti i Comuni ed enti sovracomunali della Valle Camonica, della società "Valle Camonica Servizi S.r.l." per una quota di partecipazione diretta del 0,2196 % ed una quota di partecipazione indiretta del 3,2426% per il tramite del Consorzio Servizi Valle Camonica;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- con riferimento alla potestà di organizzazione ed affidamento della gestione dei servizi, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 198, comma 1, D. Lgs. 152/2006, "I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267";
- alla luce dell'anzidetta disposizione, in assenza e nelle more dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali, la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata in senso favorevole alla permanenza, in capo ai singoli Comuni, della potestà di organizzare ed affidare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti (in tal senso, ex multis: Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 17.1.2014, n. 20; Consiglio di Stato, Sez. V, 30.6.2017, n. 3194; Consiglio di Stato, Sez. II, 7.3.2024, n. 2255; TAR

Lazio-Roma, Sez. II-bis, 19.3.2024, n. 5452);

- ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D. Lgs. 152/2006, "Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195";
- con riferimento alla suddetta prerogativa, rimessa all'autonomia legislativa e pianificatoria delle regioni, a mezzo del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), il cui aggiornamento è stato approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. XI/6408, del 23 maggio 2022, la Regione Lombardia ha confermato il già adottato modello gestionale alternativo all'organizzazione per ATO, che sancisce "la libertà lasciata ai Comuni di svolgere autonomamente o in maniera aggregata l'affidamento dei servizi di igiene urbana" (cfr. par. 4.5.2);

CONSIDERATO CHE:

- il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante "Riordino della Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ha introdotto una disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, stabilendo principi comuni, uniformi ed essenziali oltre che le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti;
- l'art. 14 del citato Decreto Legislativo individua le diverse modalità di gestione di un servizio pubblico – incluso, pertanto, il servizio di igiene urbana – disponendo quanto segue:
 1. *Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*
 - a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 - b) *affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 - c) *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
 - d) *limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*
 2. *ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 3";*
- secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 14, l'Ente affidante, una volta effettuata la scelta della modalità di gestione del servizio deve procedere con "la redazione di un'apposita relazione nella quale sono evidenziate ... le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni";

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali contempla una delle seguenti modalità di gestione dei servizi a rete e quindi del servizio di igiene urbana:

- affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;

- affidamento a società mista;
- affidamento a società in house;

e che, la Relazione prevista dall'art. 14 è necessaria al fine di rappresentare le motivazioni e le ragioni della scelta della forma di affidamento preferita dall'Ente affidante;

- il citato Decreto Legislativo prevede espressamente, tra i modelli gestori, anche l'istituto dell'*in house providing* (Lettera b) art. 14, comma 1, affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17, in alternativa agli altri modelli;
- ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2023 le Pubbliche Amministrazioni possono organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice degli appalti e del diritto dell'Unione Europea;
- ai sensi del comma 2 del citato articolo *"le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche"*.

ACCLARATO che, ai sensi della normativa vigente, qualora l'Ente opti per la gestione del servizio *in house*, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 secondo cui:

"1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. ... (omissis)

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39";

DATO ATTO CHE:

- in data 21.10.2025 con protocollo n. 917, "Valle Camonica Servizi S.r.l." società interamente pubblica partecipata da Comuni ed enti sovracomunali della Valle Camonica, e che si colloca tra i principali operatori del ciclo dei rifiuti in provincia di Brescia trasmetteva una proposta tecnico economica per l'affidamento in house del servizio di igiene urbana acclarata al protocollo comunale n. 0005568 in data 23/10/2025;
- con Delibera n. 90 del 5.11.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha deliberato l'atto di indirizzo al fine di procedere alla valutazione circa l'individuazione del miglior modello di gestione da adottare per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, affidando al Responsabile Settore Tecnico l'incarico di procedere con tutti gli adempimenti necessari previsti dall'art. 14 e, eventualmente, dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 201/2022, propedeutici all'affidamento del servizio di igiene integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- con Delibera n. 101 del 3.12.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha deliberato l'approvazione della Relazione prevista dagli artt. 14 e 17, comma 2, del D. Lgs. n. 201/2022,

propedeutica all'affidamento del servizio di igiene urbana, redatta dal Responsabile del Settore Tecnico e Economico-Finanziario;

VISTA la documentazione depositata della società "Valle Camonica Servizi S.r.l." ai protocolli citati in premessa e composta da:

- Allegato A - Statuto;
- Allegato B - Carta della Qualità del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- Allegato C1 - Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) e Relazione;
- Allegato C2 - Asseverazione PEFA;
- Allegato D - Elenco Servizi Attivi ed Opzionali;
- Allegato E - Elenco delle banche dati relative al servizio affidato;
- Allegato F - Disciplinare tecnico;
- Allegato F1 - Calendari raccolte e cdr;
- Allegato F2 - Container e attrezzature;
- Allegato F6 - Criteri Gestione CDR;
- Allegato G - Prezziario;
- Schema Contratto di servizio conforme alle delibere ARERA;

PRESO ATTO della relazione sopra richiamata, prevista dagli artt.14 e 17, comma 2, del D. Lgs. n.201/2022 e valutato che la scelta del modello in house providing per la gestione del servizio di igiene urbana nei Comuni della Valle Camonica risponde a motivazioni di carattere normativo, economico, gestionale e strategico, in coerenza con quanto previsto dai citati artt. 14 e 17 del D.Lgs.n.201/2022, nonché dagli artt.4 e 16 del D.Lgs.n.175/2016, in quanto tale modalità gestionale rappresenta una soluzione pienamente conforme alla disciplina europea e nazionale e si rivela la più idonea a garantire un servizio universale, efficiente, economicamente sostenibile e ambientalmente virtuoso, coerente con gli obiettivi di integrazione territoriale e di economia circolare promossi dalla Regione Lombardia e dall'ARERA;

DATO ATTO, in particolare, che la forma dell'affidamento in house consente:

- ✓ **Maggiore controllo pubblico:** il Comune, in virtù del controllo analogo, mantiene un potere effettivo e determinante sulla società affidataria, potendo indirizzarne le scelte strategiche e operative e intervenire tempestivamente in caso di criticità.
- ✓ **Flessibilità gestionale:** la gestione in house permette di adattare con prontezza i servizi all'evoluzione normativa (ARERA, CAM, D. Lgs. n. 116/2020, TUA), tecnologica e territoriale, superando la rigidità tipica dei contratti di appalto.
- ✓ **Efficienza ed economicità:** la gestione diretta tramite una società partecipata consente economie di scala e di scopo, nonché una riduzione dei costi di transazione e dei margini di utile d'impresa, garantendo il reinvestimento sul territorio degli utili generati.
- ✓ **Sostenibilità nel lungo periodo:** la durata quindicennale dell'affidamento è coerente con la natura degli investimenti infrastrutturali programmati, in particolare la riqualificazione e digitalizzazione dei Centri di Raccolta comunali e la realizzazione di sistemi informativi e logistici condivisi, che richiedono orizzonti di ammortamento pluriennali.
- ✓ **Integrazione territoriale:** il modello in house favorisce la gestione associata dei servizi e il coordinamento tra i Comuni, assicurando uniformità di standard, regolamenti e modalità operative.
- ✓ **Trasparenza e monitoraggio continuo:** il rapporto diretto tra Ente e gestore consente una rendicontazione costante, l'adozione di strumenti digitali di tracciamento e la verifica periodica dei risultati, come previsto dal Titolo V dello Schema di Contratto e dall'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022.
- ✓ **Benefici sociali e ambientali:** la gestione pubblica del servizio permette di perseguire in modo diretto obiettivi di sostenibilità, inclusione, educazione ambientale e promozione della responsabilità civica, assicurando che le scelte gestionali rispondano all'interesse collettivo e non a logiche di mercato, spesso orientate al conseguimento del profitto e non necessariamente alla massimizzazione dell'efficienza ambientale e sociale dello stesso.

VALUTATO quindi che la soluzione adottata risulta pienamente coerente con i principi di universalità, socialità, qualità del servizio, efficienza, economicità e tutela ambientale richiamati dall'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'art.14 del D. Lgs. n. 201/2022. Alla luce dei risultati raggiunti nel precedente affidamento, della solidità economico-finanziaria della società "Valle Camonica Servizi S.r.l." e della comprovata capacità

tecnica ed organizzativa, il modello in house rappresenta la scelta più razionale, sostenibile e vantaggiosa per la collettività e per il sistema territoriale della Valle Camonica;

ATTESO CHE il Comune è chiamato a:

- deliberare l'affidamento in house, così come richiesto dall'art. 17, comma 2, D. Lgs. n. 201/2022, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio;
- allegare alla deliberazione di affidamento un piano economico - finanziario di affidamento (PEFA), asseverato, e che contenga - per l'intero periodo di affidamento - una proiezione dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché l'assetto economico della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento;

CONSIDERATO CHE:

- la proposta tecnico-economica del servizio presentata da "Valle Camonica Servizi S.r.l.", in cui, a margine della complessiva e generale descrizione della configurazione societaria e del modello di governance adottato, sono precisate le caratteristiche tecniche relative al servizio di igiene urbana con la corrispondente valutazione economica delle prestazioni, sulla base di un orizzonte temporale di affidamento del servizio di 15 anni, a decorrere dall' 01/01/2026 al 31/12/2040;
- il perimetro dei servizi offerti risulta il medesimo di quello attualmente in essere, se non maggiormente esteso, così come evidenziato nella citata relazione di cui agli artt. 14 e 17 del D. Lgs. n. 201/2022 per legittimare l'affidamento del servizio;
- l'area di operatività di "Valle Camonica Servizi S.r.l." è limitrofa al territorio comunale del presente Comune, determinando i presupposti per assicurare l'efficientamento della gestione ed il conseguimento di economie di scala in conformità al principio sancito dal richiamato art. 200, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 volto a *"superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti"*, tale da consentire di *"conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative"*, oggi confermato dall'art. 5 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n.201;
- le valutazioni effettuate dal Responsabile del Settore Tecnico, su mandato della Giunta comunale, come sopra descritto, ed effettuate in conformità a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022, hanno dimostrato l'efficienza economica e qualitativa che il modello in house providing permette di perseguire rispetto alle possibili alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- "Valle Camonica Servizi S.r.l." ha proposto un modello organizzativo e gestionale idoneo a soddisfare i bisogni e le necessità dell'Ente affidante, dettagliato nella documentazione allegata, documentazione depositata al già richiamato protocollo comunale n. 5568 in data 23.10.2025;

VERIFICATO come da documentazione assunta agli atti ed allegata alla presente deliberazione, la struttura societaria di "Valle Camonica Servizi S.r.l." soddisfa tutte le condizioni poste dalla normativa vigente sia nazionale che comunitaria in quanto:

il capitale sociale è interamente pubblico;

- l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
- il controllo analogo è garantito da disposizioni statutarie per le quali nell'ambito delle principali decisioni societarie in sede di assemblea in funzione di controllo sono rappresentate paritariamente tutte le amministrazioni aggiudicatrici mediante l'espressione del voto "per teste";
- la Società realizza oltre l'80% della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 201/2022 recante "Tutele sociali" a mente del quale *"i bandi di gara, gli avvisi o la Deliberazione di cui all'art. 17 comma 2, assicurano nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici"*;

RICHIAMATI i contenuti dell'allegata relazione, redatta ai sensi degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 23/12/2022, n. 201 ed art. 7 del D. Lgs. 31/3/2023, n. 36, relativamente alla dimostrazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, nella declinazione data dal D. Lgs. 175/2016 e dal D. Lgs. 201/2022, per l'affidamento diretto, secondo la formula dell'in house providing, del servizio di igiene urbana in favore della società partecipata "Valle Camonica Servizi S.r.l.";

VALUTATE positivamente nel loro complesso e nell'ottica globale risultante dalle richiamate relazioni, la congruità delle condizioni economiche riferite all'esecuzione dei servizi in argomento rispetto ai costi medi, ai positivi risultati raggiunti dalla società partecipata "Valle Camonica Servizi S.r.l." in termini di raccolta differenziata, adempimenti qualitativi rispetto al servizio di gestione rifiuti urbani derivanti dallo SCHEMA I ai sensi della Delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF, tutela ambientale e sensibilizzazione sui temi delicati e attuali quali il riuso, il riciclo e l'economia circolare;

VERIFICATO che dalla documentazione fornita dalla società emerge la non sussistenza di interventi finanziari a favore della stessa riconducibili ad "aiuti di Stato": ed in particolare, il corrispettivo per il servizio di igiene urbana in favore di "Valle Camonica Servizi S.r.l." non costituisce aiuto di Stato, costituendo la contropartita delle prestazioni che saranno effettuate dalla società per assolvere agli obblighi di servizio pubblico regolamentati nel contratto di servizio e quantificabili con un canone idoneo a coprire i costi del servizio pubblico, oltre ad assicurare alla società un margine di utile in linea con le normali condizioni di mercato, con ciò confermandosi la *"compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*.

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto di procedere con l'approvazione:

- della relazione redatta ai sensi degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022 allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- della documentazione depositata al protocollo comunale n. 0006280 in data 28.11.2025 dalla società partecipata "Valle Camonica Servizi S.r.l." che descrive e disciplina l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti secondo il modello del c.d. *in house providing*,

RILEVATA la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lett. e del citato Testo Unico n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Economico e Tributario, in relazione alla sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in particolare gli artt. 198 e 200;
- la L.R. Lombardia n. 26/2003 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 201/2022;
- lo Statuto comunale.

CON VOTI favorevoli n. 09 ed astenuti n. 03 (minoranza) espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di approvare** la relazione - redatta ai sensi degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e art. 7 del D. Lgs. n. 36 del 31/3/2023 - in cui viene dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house providing del servizio di gestione dei rifiuti, nonché il Piano Economico Finanziario di Affidamento asseverato;
3. **Di approvare, altresì**, relativamente all'organizzazione del servizio di igiene urbana, l'adesione al modello proposto dalla società in house "Valle Camonica Servizi S.r.l." come da documentazione richiamata in premessa ed allegata alla presente deliberazione;
4. **Di affidare**, conseguentemente, la gestione dei servizi di igiene urbana alla società *in house* "Valle Camonica Servizi S.r.l." secondo la modalità del c.d. *in house providing*, per un periodo la cui durata è stabilita in quindici anni, intercorrenti dall'1/01/2026 al 31/12/2040, alle condizioni tecnico-organizzative, operative ed economiche risultanti dall'allegato schema del contratto di servizio, schema di disciplinare tecnico e relativi allegati recante le specifiche tecnico-operative di erogazione del servizio oggetto di affidamento oltre che dal PEFA di affidamento;

5. **Di disporre** che la presente deliberazione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 201/2022, sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa all'ANAC, unitamente alla relazione sottesa all'affidamento del servizio redatta in conformità con le disposizioni introdotte dagli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022, al contratto di servizio ed i relativi allegati, per la pubblicazione prevista dall'art. 31, comma 2, del D. Lgs. 201/2022, integrandosi in tal modo anche la procedura di consultazione prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016;
6. **Di subordinare** infine, la stipula del contratto di servizio, in conformità con quanto disposto dall'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 201/2022, all'avvenuto decorso di *“sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC”*;
7. **Di dare mandato** al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e agli Uffici comunali, ognuno per la propria competenza, di assumere ogni adempimento o atto conseguente e necessario al fine di formalizzare e rendere operativo quanto qui deliberato;
8. **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
9. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto di deliberazione all'albo pretorio online dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
10. **Di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - 4° c. del D. Lgs. n° 267/2000, con voti favorevoli n. 09 ed astenuti n. 03 (minoranza) espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti.

* * * * *

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA, E 147 BIS, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 02 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Gregorini Geom. Michele Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026/2040

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013

**ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 30/12/2025

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Gregorini Geom. Michele

COMUNE DI MALONNO
Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA, E 147 BIS, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 02 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Dott. Tonsi Matteo Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026/2040

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013

**ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, lì 30/12/2025

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
F.to Tonsi Dott. Matteo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ghirardi Dott. Giovanni

F.to Tonsi Dott. Matteo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno **11/02/2026** all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO **11/02/2026**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Gianfranco Angeli

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno _____, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì _____
